



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: 4. Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 20:00 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Marino Giovanni.

Presiede la seduta la Dott. Malacarne Vania nella sua qualità di Sindaco.

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

| | |
|--------------------|----------|
| MALACARNE VANIA | PRESENTE |
| CAMPIGOTTO MAURO | PRESENTE |
| TIZIANI ENRICO | PRESENTE |
| LA MACCHIA ROBERTA | PRESENTE |
| GAIO DANILO | PRESENTE |
| COLDEBELLA ADRIANO | PRESENTE |
| PANTE GINO | PRESENTE |
| POLETTI RENZO | PRESENTE |

PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 0

Sono inoltre presenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

| | |
|-----------------|----------|
| FACCHIN STEFANO | ASSENTE |
| PRADEL NICOLA | PRESENTE |

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Campigotto.

Il Vice Sindaco Campigotto fa riferimento, in primo luogo, ai costi dei servizi che la TASI è destinata a coprire ed in particolare a quelli relativi alla pubblica illuminazione, alla manutenzione stradale ed alla vigilanza e sicurezza. Espone quindi le aliquote e detrazioni della tassa, quali risultanti dalla proposta di deliberazione agli atti.

Il Sindaco, a questo punto, dichiarata aperta la discussione e non essendo pervenute richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 1° marzo 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 677 della Legge 147/2013, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote,

possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, con cui vengono assimilati per legge all'abitazione principale e quindi esentati dall'imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, a condizione che siano pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o concessi in comodato d'uso;

RILEVATO che per gli immobili di cui sopra il DL 47/2014 prevede l'applicazione della TASI nella misura ridotta di due terzi;

DATO ATTO che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e della addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

RILEVATO che la legge di stabilità ha altresì disposto la riduzione del 50% della base imponibile « per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Considerato inoltre che il comma 14 della legge 208/2015 modificando il c. 678 della Legge 147/2013 introduce una agevolazione per i fabbricati merce, costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese, prevedendo una aliquota ridotta allo 0,1% con la possibilità per gli Enti di modificare l'aliquota sino allo 0,25%;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Delibera n. 11 del 22.05.2014; modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr [REDACTED] approvata nella seduta odierna

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 27 maggio 2015 con la quale sono state stabilite le aliquote TASI per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune individui i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 c. 678 della Legge 147/2013 che dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima applicabile TASI non possa comunque eccedere l'1 per mille;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con n. 6 voti favorevoli, e n. 2 astenuti (Pante e Poletti), su n. 8 presenti, voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di individuare l'elenco dei servizi indivisibili prestati dal comune e i relativi costi dell'anno 2016 alla cui copertura è diretta al TASI nel seguente elenco;

2)

| SERVIZIO | COSTO |
|------------------------|---------|
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 65.500 |
| MANUTENZIONE STRADE | 156.000 |
| VIGILANZA E SICUREZZA | 41.000 |

3) **DI determinare** per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi (TASI) nelle seguenti misure:

| TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTE TASI per mille |
|--|-------------------------|
| Abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 1,00 |
| Altri fabbricati | 1,00 |
| unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D (esclusa D5) utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 1,00 |

| | |
|---|------|
| Aliquota per fabbricati rurali uso strumentale | 1,00 |
| Fabbricati Merce costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese fintanto permanga tale destinazione e non risultino locati | 1,00 |

4) **DI DARE ATTO** che:

- tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2016.
- l'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ha stabilito che dal 2015 agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE verrà applicata l'aliquota TASI

nella misura ridotta di due terzi, a condizione che i proprietari siano pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o concessi in comodato d'uso; al fine di poter beneficiare di tale riduzione gli interessati dovranno presentare al Comune apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti posseduti;

- La Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha disposto la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
- 5) **DI DARE ALTRESI' ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - 6) **Di dare atto**, che il pagamento della TASI per l'anno 2014 avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente
 - 7) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote TASI.

Successivamente, con n. 8 voti favorevoli, su n. 8 presenti, voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Malacarne Vania

Il Segretario Comunale
F. to Dott. Marino Giovanni

PARERI(art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarit Tecnica**

Data: **19-04-2016**

Il responsabile del servizio

F.to **De Moliner Cristian**

Parere firmato elettronicamente da: **De Moliner Cristian** in data **19-04-2016**

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: **16-04-2016**

Il responsabile di ragioneria

F.to **Todesco Nicola**

Parere firmato elettronicamente da: **Todesco Nicola** in data **16-04-2016**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio oggi 06-05-2016 per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Lamon, li 06-05-2016

L'Incaricato della Pubblicazione
Istruttore Amministrativo
F.to Rag. Malacarne Renzo

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;

è stata inviata al difensore civico in data _____ al n. _____, su iniziativa di un quinto dei consiglieri comunali (art. 127, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Lamon, li _____

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;

è stata inviata al difensore civico in data _____ al n. _____, su iniziativa di un quinto dei consiglieri comunali (art. 127, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

è divenuta esecutiva il giorno _____decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Lamon, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marino Giovanni

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 22-04-2016**

Lamon, li 06-05-2016

Il Segretario Comunale